



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

(Atto Camera 1606)

Le osservazioni di Federazione ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

CHI SIAMO

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. ANIE rappresenta **oltre 1.100 imprese** ad alta e medio-alta tecnologia attive nelle **filiera dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica** e i General Contractor industriali. Il settore occupa **400.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2022) di 93 miliardi di Euro** e un'incidenza della **spesa in Ricerca e Sviluppo pari al 4%**. Da oltre 70° anni ANIE è portavoce di un settore industriale chiave per l'intero Sistema Paese, che da tempo ha raccolto la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, in una prospettiva di sviluppo e salvaguardia della competitività delle nostre imprese.

I comparti dell'industria elettrotecnica ed elettronica forniscono **soluzioni tecnologiche** per il mercato finale dell'**Energia** (sistemi per la produzione di energia rinnovabile e convenzionale, sistemi per la Rete di trasmissione e di distribuzione di energia), per la **Mobilità Sostenibile** (industria ferroviaria nazionale ed elettrificazione dei trasporti), per le **Telecomunicazioni** (tecnologie per ponti radio fissi e mobili ed installazione fibra 5G), per le **Costruzioni** (cablaggio, impianti elettrici e domotici, impianti per la trasmissione dei dati, impianti di sicurezza, impianti elevatori e scale mobili, impianti di illuminazione, soluzioni per il telecontrollo, soluzioni IoT, Cyber Security e intelligenza artificiale), nonché per l'**Industria 4.0** i **componenti elettronici** ed i **General Contractors**.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In rappresentanza della filiera delle imprese dell'elettronica e dell'elettrotecnica, Federazione ANIE ha piacere a condividere con le Commissioni parlamentari alcuni commenti su alcune delle disposizioni relative al decreto in esame, in un'ottica sinergica tra mondo produttivo e istituzionale.

Nel complesso Federazione ANIE esprime un generale apprezzamento per il provvedimento, poiché contribuisce a intercettare tutte e tre le dimensioni rilevanti dell'energia, ossia la decarbonizzazione, la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti, in linea con le nostre proposte. Infatti, il decreto prevede una serie di disposizioni che impattano tutta l'industria nazionale, oltre che le imprese attive nel settore energetico, che valutiamo positivamente e che certamente supporteranno il sistema-paese in vista dei futuri obiettivi di decarbonizzazione; in primis, l'**articolo 1** che mira a rendere le imprese energivore più competitive promuovendo la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile attraverso il meccanismo dell'electricity release, oltre che l'**articolo 7** che contempla disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 soluzione che supporterebbe i settori manifatturieri hard to abate.

Apprezziamo anche le disposizioni contenute **all'articolo 8** che compie il primo passo concreto per lo sviluppo della tecnologia dell'eolico offshore galleggiante in Italia. Valutiamo anche importante la futura realizzazione da parte di Terna di una piattaforma digitale al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di stoccaggio elettrico (**articolo 9**) anche se sarebbe opportuno che tale coordinamento fosse esteso alle infrastrutture della rete di distribuzione, oltre che le disposizioni dell'**articolo 12** che pongono in capo ad Enea la costituzione di un registro per i moduli e le celle fotovoltaici prodotti in Europa

Nonostante ciò Federazione ANIE deve esprimere profonda preoccupazione per le disposizioni introdotte dall'articolo 4, che istituisce un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale, allo scopo di incentivare nelle regioni l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e l'adozione di misure per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. In questo contesto però si prevede



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

l'istituzione, in capo ai produttori che installano fra il 2024 e il 2030 un impianto a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20 kW, un onere pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, dovuto per i primi tre anni decorrenti dall'entrata in esercizio dello stesso. Tale misura colpirà tutti i comparti del settore delle fonti rinnovabili ad eccezione del geotermoelettrico e dell'idroelettrico. Riteniamo che tale disposizione avrà un impatto negativo sulla sostenibilità finanziaria degli impianti a fonte rinnovabile, tra cui **eolico e fotovoltaico**, le tecnologie con cui si prevede di raggiungere gli obiettivi al 2030. Si tratta, infatti, di una misura che colpisce tutte le tipologie di impianto, **da quelli a tetto** (residenziale, terziario ed industriale) **a quelli a terra, dalle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), agli impianti incentivati per terminare con quelli non incentivati.** Tale prelievo aumenterà il costo dell'energia rinnovabile nel nostro Paese, in contrasto con gli obiettivi del provvedimento. Per tale ragione richiamiamo l'attenzione **sull'opportunità di sopprimere tale previsione normativa, o di revisionarla in maniera tale da mitigare gli effetti negativi che avrà sulla filiera delle rinnovabili.**

Per quanto concerne **lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare** (articolo 8), riteniamo che le disposizioni implementate siano un primo passo cruciale per lo sviluppo di tali impianti. In ogni caso, sottolineiamo come, per il futuro, sia importante iniziare un dialogo tra istituzioni e mondo produttivo per costruire **un piano industriale italiano** per l'eolico offshore galleggiante. Difatti, occorrerà creare le condizioni affinché la supply chain necessaria alla produzione, assemblaggio e varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale si stabilisca nelle aree dove saranno previsti i parchi eolici. Nondimeno, sarà importante coordinare la **pianificazione, l'azione normativa, le tempistiche e i meccanismi di supporto per gli investimenti** per le Autorità portuali e per la supply chain e per i parchi eolici stessi.

Per quanto attiene il **registro delle tecnologie per il fotovoltaico** (articolo 12), si evidenzia che le performance di un modulo e di una cella fotovoltaici non si misurano esclusivamente sulla base dell'efficienza. Si tratta di tecnologie la cui vita utile è molto lunga e quindi vi sono altri requisiti che garantiscono la durabilità nel tempo come ad esempio la resistenza meccanica, la resistenza alla salsedine e all'ammoniaca, il decadimento annuo della potenza nominale, il degrado alla luce ultravioletta. Infine si ritiene importante che il decreto definisca le finalità di tale registro.



LE PROPOSTE NORMATIVE IN DETTAGLIO

1. Eliminazione nuova imposta sulle FER

All'articolo 4, sopprimere il comma 2. Conseguentemente:

1. Al comma 3 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti "al comma 1";
2. Al comma 4 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti "al comma 1".

Relazione illustrativa

Il decreto in esame, all'articolo 4, introduce, in capo ai produttori che installano fra il 2024 e il 2030 un impianto a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20 kW, un onere pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, dovuto per i primi tre anni decorrenti dall'entrata in esercizio dello stesso.

Tale misura colpirà tutti i comparti del settore delle fonti rinnovabili ad eccezione del geotermoelettrico e dell'idroelettrico, tutti gli impianti rinnovabili sia incentivati che non incentivati, tutti gli impianti a partire da quelli residenziali, terziari ed industriali (in autoconsumo, in comunità energetiche, in scambio sul posto, etc.) a quelli utility scale.

Si propone quindi di espungere dal decreto tale forma di finanziamento del Fondo.

2. Correttivi all'articolo 4 in materia di razionalizzazione degli effetti impositivi

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Le misure di compensazione ambientale e territoriale cui è sottoposto un impianto a fonte rinnovabile ai sensi dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 sono decurtate di un valore corrispondente al triplo del valore del contributo annuo di cui al comma 2. Le compensazioni di cui al precedente periodo non si applicano per i primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.”

2. Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, né ai titolari di impianti eolici offshore”.

Relazione illustrativa

Il decreto in esame, all'articolo 4, introduce, in capo ai produttori che installano fra il 2024 e il 2030 un impianto a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20 kW, un onere pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, dovuto per i primi tre anni decorrenti dall'entrata in esercizio dello stesso.

Tale contributo, **avente la medesima finalità delle misure compensative storicamente versate dai produttori ai Comuni ai sensi dell'Allegato 2 al DM 10 settembre 2010, appare come una duplicazione delle medesime**. L'implementazione della norma rischia di arrestare gli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili, perché mette a rischio la sostenibilità economica dei business plan non solo dei nuovi progetti, ma anche di tutti quelli che in questo momento sono in iter autorizzativo o in fase di costruzione, a causa dell'eccessivo carico in termini di costi che la realizzazione di nuovi impianti richiederebbe.

Tale misura colpirà tutti i comparti del settore delle fonti rinnovabili ad eccezione del geotermoelettrico e dell'idroelettrico, tutti gli impianti rinnovabili sia incentivati che non incentivati, tutti gli impianti a partire da quelli residenziali, terziari ed industriali (in autoconsumo, in comunità energetiche, in scambio sul posto, etc) a quelli utility scale.

Inoltre, tale misura si cumulerebbe con un'ulteriore disposizione contenuta nella legge di bilancio 2023 che introdurrà la tassazione dei ricavi da diritto di superficie a cui saranno sottoposti i proprietari delle superfici, che vedendosi ridurre i ricavi derivanti dal contratto del diritto di superficie su cui i produttori realizzano gli impianti, chiederanno a questi ultimi un maggior indennizzo economico che graverà ulteriormente sui business plan.

Al fine di evitare plurime imposizioni onerose nei confronti degli operatori che intendono realizzare impianti da fonte rinnovabile di potenza superiore a 20 kW, **si propone quindi l'inserimento di un comma 2-bis in modo che per i primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto non siano in ogni caso dovute le eventuali compensazioni concordate coi Comuni ai sensi dell'Allegato 2 al DM 10 settembre 2010. In tale periodo sarà quindi richiesto esclusivamente il pagamento del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 4 del DL 181/2023.**

Inoltre, si ritiene che la misura sia sproporzionata per il settore dell'eolico offshore, con rischio di bloccare cospicui investimenti. L'introduzione di tale onere per i primi tre anni di esercizio, il cui ammontare sarebbe certamente ingente in considerazione delle elevate dimensioni di tali impianti (taglia media circa 1 GW), inciderebbe negativamente sulla sostenibilità economica dei business plan di progetti caratterizzati da una tecnologia fortemente innovativa e ad alta esposizione di capitale. Ciò per altro in assenza di una chiara visibilità su quale sarà il livello di supporto concesso mediante il meccanismo di cui al DM FER 2 atteso da anni e tuttora in discussione. **Si propone quindi una modifica al comma 5, al fine di escludere gli impianti eolici offshore dalle tecnologie dal versamento del contributo annuo di cui al comma 2 del decreto legge n. 181/2023.**

3. Estensione del contributo a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente "Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 20 kW-sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 1,0 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto. Per gli impianti di produzione che alla data del 31.12.2023 sono già entrati in esercizio il contributo annuo va versato per i primi tre anni a decorrere dal 2024; per tutti gli altri impianti di produzione che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, il contributo annuo va versato per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, abrogare il comma 5 del medesimo articolo.

Relazione illustrativa

Federazione ANIE considera che l'impatto ambientale ed il grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione elettrica:

- a) non sia solo determinato dai nuovi impianti a fonte rinnovabile, ma anche da quelli a fonte non rinnovabile
- b) non sia determinato esclusivamente dagli impianti non ancora in esercizio, ma anche da quelli già in esercizio

Riguardo alla lettera a) l'articolo 4 così come è formulato nel decreto legge distingue tra elettricità di serie B (quella rinnovabile) ed elettricità di serie A (quella non rinnovabile), mentre la transizione energetica è stata sempre impostata nel prediligere la produzione di energia rinnovabile rispetto a quella non rinnovabile.

Riguardo alla lettera b) è tutto il parco di generazione elettrica sia esistente che nuova ad impattare sull'ambiente dei territori dove sono ubicati gli impianti di produzione elettrica e a determinare il loro grado di concentrazione, mentre per come è formulato il decreto sono solo i nuovi impianti di generazione concorrono alla concentrazione. Inoltre l'articolo 4 del decreto non considera:

- tutti gli impianti nuovi a fonte non rinnovabile che entreranno in esercizio supportati dal meccanismo del capacity market
- tutti gli impianti già in esercizio oggetto di potenziamento, mentre dovrebbe considerare che il contributo sia versato anche da impianti esistenti sulla sola quota parte dei kW in più che entrano in esercizio.

Federazione ANIE pertanto chiede che a versare il contributo annuo per tre anni siano tutte le tipologie di impianti di produzione elettrica

- siano essi da fonte rinnovabile siano essi da fonte non rinnovabile
- sia quelli già in esercizio alla data del 31 dicembre 2023 sia quelli che entreranno in esercizio tra il 2024 ed il 2030

Per stimare al meglio il contributo annuo che ciascun impianto di produzione elettrica debba versare al fondo in tre anni, si consideri che secondo dati Terna nel 2022 è in esercizio una potenza di circa 123 GW inclusivi di tutte le tecnologie di generazione elettrica. Se a questa potenza si sommano la stima di 55 GW di nuove impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che si prevede dovranno essere installati entro il 2030 secondo la nuova bozza di PNIEC ed i circa 5 GW di nuovi impianti non rinnovabili che si sono aggiudicati le aste del capacity market e si sottraggono i circa 10 GW di impianti a fonte rinnovabile di potenza inferiore a 20 kW già in esercizio, la potenza complessiva su cui si estenderebbe il contributo è di circa 173 GW.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Considerando che il contributo annuo debba essere versato per tre anni e che sono sette gli anni per cui le risorse del fondo saranno in capo agli impianti di produzione elettrica per un valore annuo ipotizzato pari al 50% dei 200 milioni di euro dei proventi delle aste della CO2 che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica destinerà al fondo, il contributo annuo si attesterebbe a circa 1,25 €/kW.

La proposta pertanto parte dal principio che sono responsabili dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali tutti gli impianti di produzione elettrica. Estendendo la platea degli impianti tenuti a versare il contributo annuo se ne riduce il corrispettivo a beneficio degli investimenti che l'Italia dovrà sostenere per traguardare gli obiettivi al 2030 e a beneficio della collettività perché non si incrementano eccessivamente i costi di investimento in impianti di produzione.



4. Semplificazione e velocizzazione processi autorizzatori

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo la parola "territoriale," inserire "nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"
2. Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai comma 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria il rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, la formazione di tali organici e la digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative"

Relazione illustrativa

La proposta in oggetto ha l'obiettivo di rendere più semplici, veloci ed efficaci gli iter autorizzatori riguardanti le fonti energetiche rinnovabili. Pertanto, tra le finalità del nuovo fondo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame riteniamo opportuno che venga esplicitato l'utilizzo di tali risorse **per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.**

Per lo stesso scopo, si propone una modifica al comma 4 del medesimo articolo **per far sì che le risorse del fondo siano destinate alla decarbonizzazione e al rafforzamento della pubblica amministrazione in materia di autorizzazioni.**



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

5. Eolico offshore

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "piattaforme galleggianti" aggiungere le parole " ,sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,".

Relazione illustrativa

Per l'eolico offshore galleggiante saranno necessarie piattaforme galleggianti per il montaggio sia delle turbine eoliche sia delle stazioni elettriche in alto mare. La diversa finalità di utilizzo della piattaforma galleggiante fa sì che le caratteristiche tecniche e tecnologiche con cui dovrà essere costruita la piattaforma sia differente.

Riteniamo quindi che sia importante specificare entrambe le tipologie di piattaforme, affinché il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 2, articolo 8 del decreto in esame individui per entrambe le finalità gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati. **Pertanto, al comma 1 dell'articolo 8 si propone di esplicitare le finalità di utilizzo delle piattaforme galleggianti.**



6. Accessibilità al portale digitale

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole: "portale digitale" sono inserite le seguenti: "disponibile per tutti gli operatori del settore energetico";
2. al comma 2, sostituire le parole "nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: "le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo".

Relazione illustrativa

L'articolo 9 prevede che Terna istituisca un portale digitale contenente informazioni relative alla localizzazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e delle richieste di connessione di impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e impianti di consumo, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima.

Tale portale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del DL 181/2023, sarà ad esclusivo beneficio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della Cultura, dell'Autorità di regolazione (ARERA) e delle Regioni.

Innanzitutto sarebbe opportuno tracciare anche le informazioni inerenti gli impianti di produzioni diversi da quelli delle fonti rinnovabili per avere una panoramica esaustiva sulla rete di trasmissione nazionale e di come si evolverà il sistema elettrico nazionale.

Inoltre al fine di garantire una maggiore trasparenza in merito allo sviluppo della rete elettrica nazionale, la proposta prevede di ampliare le categorie di soggetti che hanno facoltà di accedere al portale, mettendo quindi a disposizione lo stesso non solo nei confronti dei suddetti soggetti pubblici, ma anche degli soggetti operanti nello sviluppo di impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e impianti di consumo.

Ciò aiuterebbe a pianificare al meglio gli investimenti soprattutto laddove necessari sia per Terna che per gli operatori, i quali potrebbero evitare di incappare in situazioni laddove la rete risulterebbe già completamente saturata.

La proposta prevede quindi di ampliare le categorie di soggetti che hanno facoltà di accedere al nuovo portale di Terna.



7. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione, specificando l'efficienza della cella;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Relazione illustrativa

Se la finalità del registro è quella di mappare le tecnologie di moduli e celle fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, occorre mappare tutte le tecnologie, anche quelle con efficienze inferiori, visto che in Europa i produttori di moduli e di celle sono molto esigui. Inoltre il criterio dell'efficienza non è l'unico che caratterizza i moduli e le celle fotovoltaici, destinati a durare per lungo tempo, nel corso del quale esposti alle più svariate condizioni meteorologiche e alle diverse condizioni di esercizio devono garantire nel lungo termine una decadimento graduale delle prestazioni.

Si propone quindi di estendere il registro a tutti i gradi di efficienza delle tecnologie.